


25/07/2024



A

CONFERENZA UNIFICATA

25 luglio 2024

Punto 1) all'o.d.g.:

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE E DI SERVIZI A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE"

EMENDAMENTI

ART. 1

(Semplificazioni in materia di autotutela)

L'articolo 1 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 1, intervenendo sull'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, riduce il termine entro il quale l'amministrazione può procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo illegittimo da 12 mesi a 6 mesi.

Si rammenta che tale termine è già stato recentemente ridotto dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77.

In assenza di una revisione complessiva dell'istituto, l'ulteriore dimezzamento dei tempi rischia di fatto di rendere inutilizzabile l'annullamento d'ufficio previsto dalla legge 241 del 1990.

Pur condividendo l'esigenza di definire un ragionevole bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato e il pubblico interesse sotteso al corretto esercizio dell'azione amministrativa, si ritiene che questo equilibrio non possa raggiungersi imponendo una tempistica (soli 6 mesi) tale da rendere pressoché impraticabili, in moltissimi casi, i provvedimenti da adottarsi in autotutela.

Si evidenzia infine che il legittimo affidamento del destinatario del provvedimento risulta già tutelato dall'esigenza, prevista dall'articolo 21 nonies della legge 241/1990, di porre alla base dell'annullamento d'ufficio la sussistenza di un interesse pubblico, non essendo rilevante la mera presenza di un vizio dell'atto.

Art. 17

Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie

1) All'art. 17, comma 5 sostituire la lett. b) con la seguente:

b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta in fine, la seguente:

f-bis) attiva azioni di monitoraggio, attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5, comma 1 lett. e) in merito all'impiego delle risorse del Fondo nazionale di cui all'articolo 12, secondo le modalità e i termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 del dlgs 65/17

2) All'art. 17, comma 5 lett. c) inserire la seguente modifica

All'art. 6, comma 1 lett. e) dopo le parole "Ministero dell'Istruzione e del Merito" aggiungere le parole "***secondo le modalità e i termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 del dlgs 65/17***"

3) All'art. 17, comma 5 lett. d), inserire la seguente modifica

All'art. 7 comma 1 lett. c) dopo le parole "trasmettono annualmente" aggiungere le parole "***secondo le modalità e i termini indicati dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui articolo 8 dal dlgs 65/17***"

Motivazione

Il Ddl semplificazioni recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" introduce all'art. 17, comma 5 modificazione al dlgs 65/17. In particolare alle lettere b), c) e d) sono specificate nel dettaglio le funzioni del Ministero Istruzione e del Merito, delle regioni e degli enti locali in merito alle diverse fasi del monitoraggio delle risorse del Fondo 0/6, le cui modalità e tempistiche attualmente invece sono stabilite nel Piano di azione nazionale pluriennale che viene approvato con Intesa in Conferenza Unificata.

Tutti gli emendamenti pertanto sono finalizzati a richiamare il Piano Nazionale pluriennale anche per tutte le attività concernenti le fasi del monitoraggio che, come il Piano stesso, devono presupporre la previa intesa in sede di Conferenza unificata.

4) All'art. 17 comma 5 lett. g) inserire la seguente modifica

all'art. 12, comma 2 lett. b) dopo le parole "anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie" aggiungere le parole "***e di sostenere le politiche tariffarie e di qualificazione dei servizi attuate dai comuni***"

Motivazione

Con l'emendamento si intende chiarire ed esplicitare che, tra gli interventi finanziati con il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione sono ricomprese le misure di sostegno alle politiche tariffarie adottate dai comuni per



rendere maggiormente accessibili i servizi e agli interventi già posti in essere, da parte degli stessi enti, per la qualificazione dei servizi.

5) All'art. 17 dopo la lettera h) inserire la lettera i) all'art. 12 comma 2 eliminare la lett, a) del decreto legislativo n. 65/2017

Motivazione

Con l'emendamento si chiede di eliminare la lett. a), comma 2, art. 12 del dlgs 65/17 che prevede il finanziamento attraverso il fondo 0/6 degli interventi di nuove costruzioni e messa in sicurezza degli edifici scolastici, in quanto già presenti per questa finalità consistenti risorse del PNRR.

